MISURE PER FAVORIRE L'INIZIATIVA PRIVATA E LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA

# Art. 19

## Premi con franchigia

All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti dalle imprese di assicurazione, non corrisposti dall'assicurato". Al fine di garantire il recupero delle somme della franchigia di cui alla lettera d-bis) dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977, introdotta dal comma 1 del presente articolo, le compagnie possono pattuire con l'assicurato idonee forme di garanzia senza costi aggiuntivi. Il comma 2-bis dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' abrogato.

Versione in vigore dal 29 dicembre 2002, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza |
| Estremi | Legge 12 dicembre 2002, n. 273 |
| Capo | III — Disposizioni in materia di rc auto |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2002 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-per-favorire-l-iniziativa-privata-e-lo-sviluppo-della/art-19-premi-con-franchigia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it